



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MOROZZO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P.12040 Tel.0171.77.20.01 Telex 0171.77.24.77 Cod.Fisc.00511010043

Sito Web: www.comune.morozzo.cn.it

E-Mail: protocollo@comune.morozzo.cn.it

P.e.c.: comune.morozzo@multipec.it

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 19

(art. 7 D.P.R. 07/09/2010 n. 160)

Marca da bollo

ID n. 01230298933616

**LA RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Premesso che con Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 in data 03/07/2013, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo prot. n. 55749 del 28/06/2013, è stata rinnovata alla Ditta Cooperativa Allevatori Margarita S.a.c. con sede legale in Margarita, Via del Colonnello 9, P.IVA 00964430045, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto sito in Morozzo, Via Boetti Loc. Fauzona, Attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)** - valida fino al 31/05/2023;

Visto che in data 21/02/2017 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della direttiva 2010/75/UE;

Vista l'istanza prot. n. 5792 in data 27/12/2019 inoltrata dalla Ditta Società Agricola Garavagno s.s. con sede legale in Morozzo, Via Cantatore 2, P.IVA 03833100047, intesa ad ottenere il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e contestuale variazione di titolarità dell'allevamento in premessa citato;

Visto il proprio Provvedimento Autorizzativo n. 16 in data 23/03/2020 rilasciato su presa d'atto della Provincia di Cuneo, prot. n. 12237 del 24/02/2020, alla Ditta Società Agricola Garavagno s.s. in ordine alla variazione di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto sito in Morozzo, Via Boetti – Loc. Fauzona;

Considerato che la Provincia di Cuneo con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021 ha notificato alla Ditta Società Agricola Garavagno s.s. il provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) vigente, recante prime disposizioni di attuazione – entro il 21/02/2021 – delle BAT Conclusions individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

Ritenuto necessario sostituire il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021 nonché il menzionato Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 del 03/07/2013;

Vista la L.R. 44/2000 e il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione del Settore Tutela del Territorio – Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Cuneo, contenente gli esiti delle attività istruttorie;

Visto che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, RILASCIA

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO (art. 7 D.P.R. 7/09/2010 n. 160)

in ordine al RIESAME, con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a favore della Ditta SOCIETA' AGRICOLA GARAVAGNO s.s. con sede legale in Morozzo, Via Cantatore n. 2, P.IVA 03833100047, per l'esercizio dell'attività IPPC 6.6 - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di:
b) 2000 posti suini (di oltre 30 Kg) nell'impianto sito in Morozzo, Via Boetti n. 67 – Cascina Fauzona, a condizione che vengano rispettati i limiti e le prescrizioni contenuti negli atti e/o pareri che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- 1) i limiti e le prescrizioni nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2**;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte nell'**Allegato 2**.

Il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021 nonché i Provvedimenti Autorizzativi n. 2 in data 03/07/2013 (rinnovo dell'AIA) e n. 16 in data 23/03/2020 (variazione di titolarità dell'AIA) del SUAP di questo Comune.

Il presente atto concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti.

Il presente provvedimento viene rilasciato al soggetto richiedente; dello stesso è trasmessa copia alle amministrazioni interessate.

Ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 241/90 e Legge n. 1034 del 06.12.1971 e s.m.i., è ammesso, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte o, entro 120 gg., ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Comune.

Morozzo, li 12 febbraio 2024

LA RESPONSABILE DELLO SPORTELLINO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
PAPPADOPOLO dott.ssa Roberta
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2011/08.02/00084
Rif. pratica 08.02/84

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale**
- Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Morozzo, Via Boetti n. 67 - Frazione Cascina Fauzona** - Ditta **SOCIETA' AGRICOLA GARAVAGNO s.s.**, con sede legale in Morozzo, via Cantatore n. 2 - **Attività IPPC: 6.6. - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)"** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- con Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 del 03/07/2013, del SUAP del Comune di Morozzo, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 55749 del 28/06/2013, è stata rinnovata alla Ditta Cooperativa Allevatori Margarita SAC, con sede legale in Margarita, Via del Colonnello, 9 – P.IVA 00964430045 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in Morozzo, Via Boetti, Loc. Fauzona - Attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)";**
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;

- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- con nota prot. n. 820 del 20/02/2019, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Morozzo ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta Cooperativa Allevatori Margarita SAC, con sede legale in Margarita, Via del Colonnello, 9 – P.IVA 00964430045 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)"**, per l'allevamento sito in **Morozzo, Via Boetti, Loc. Fauzona**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta Cooperativa Allevatori Margarita SAC ha effettuato, in data 14/02/2019, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo, e contestuale modifica sostanziale dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 30093 del 07/05/2019, è stata convocata, per il giorno 11/07/2019, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Morozzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo, (prot. n. 81806 del 08/07/2019);
 - 2) il Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ha trasmesso parere (successivamente formalizzato al prot. n. 62578 del 12/07/2019);
 - 3) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 4) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;

- in data 05/08/2019, con nota prot. n. 50795, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 03/10/2019, il Gestore ha chiesto una proroga di 60 giorni ai termini precedentemente concessi per la trasmissione delle integrazioni, al fine di reperire la necessaria documentazione; in proposito, con nota prot. n. 64616 del 15/10/2019, la proroga richiesta è stata concessa;
- con nota prot. n. 4505 del 11/10/2019, il SUAP del Comune di Morozzo ha trasmesso l'istanza di modifica non sostanziale per l'impianto di Morozzo, Via Boetti, Loc. Fauzona, recante rinuncia all'istanza di riesame dell'AIA precedentemente inoltrata, in quanto ritenuta non più conforme alla futura gestione aziendale, ed impegno ad inviare nuova istanza di riesame dell'AIA entro il 31.12.2019, corredata di adeguata documentazione;
- in data 31/12/2019, con nota prot. n. 5824 il SUAP del Comune di Morozzo ha inoltrato l'istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale e contestuale variazione di titolarità dell'allevamento sito in Morozzo, Via Boetti, Loc. Fauzona, a favore della Ditta SOCIETÀ AGRICOLA GARAVAGNO s.s., con sede Legale in Morozzo, Via Cantatore, 2 – P.IVA 03833100047;
- con provvedimento prot. n. 12237 del 24/02/2020 la Provincia di Cuneo ha preso atto dell'avvenuta variazione di titolarità e il SUAP del Comune di Morozzo ha rilasciato il provvedimento autorizzativo conclusivo n. 16 del 23/03/2020 in capo alla Ditta **SOCIETÀ AGRICOLA GARAVAGNO s.s.**;
- tenuto conto delle misure adottate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 30/11/2020, con nota prot. n. 69062, indirizzata al Sindaco del Comune di Morozzo, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo ed alla Ditta istante, la Provincia ha convocato, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- in data 07/01/2021, con nota prot. n. 662, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- con nota prot. n. 4087 del 14/01/2021, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo ha trasmesso il proprio parere di competenza in relazione alla suddetta convocazione di Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona
- in data 15/02/2021 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 28829 del 04/05/2021 è stata convocata, per il giorno 16/06/2021, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Morozzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di

Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo, (prot. n. 61137 del 31/05/2021);
 - 2) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 41117 del 30/06/2021, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 17/12/2021, con nota prot. n. 76749, è stato sollecitato l'invio delle integrazioni di cui sopra;
- in data 19/04/2022 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 32548 del 24/05/2022, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA GARAVAGNO s.s. è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento n. 2 del 03/07/2013 del SUAP del Comune di Morozzo (costituente rinnovo dell'AIA);

preso atto che, da visura camerale recente, la toponomastica relativa l'indirizzo dell'installazione IPPC risulta essere "Morozzo, Via Boetti n. 67 – Frazione Cascina Fauzona";

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analogo natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il Decreto 06 marzo 2017, n. 58 “ Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis.” ed in particolare l'art. 10 in merito alla disciplina transitoria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in**

ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;

- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere - qualora dovuto - alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente - qualora dovuto - le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il

Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo, e contestuale modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta SOCIETÀ AGRICOLA GARAVAGNO s.s., con sede legale in Morozzo, Via Cantatore, 2 – P.IVA 03833100047 – per l'esercizio dell'installazione sita in Morozzo, Via Boetti n. 67 - Frazione Cascina Fauzona - Attività IPPC: 6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)";

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**

- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento n. 2 del 03/07/2013 del SUAP del Comune di Morozzo (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

SOCIETÀ AGRICOLA GARAVAGNO s.s.
Morozzo, Via Boetti n. 67 - Frazione Cascina Fauzona

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali.....</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	5
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>5</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>6</i>
<i>Consumi di energia</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>7</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici.....</i>	<i>9</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>9</i>
<i>Emissioni sonore.....</i>	<i>10</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>10</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>10</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	11
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	11
Interventi di adeguamento	17
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI.....	18
Ciclo produttivo	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici	19
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>19</i>
Emissioni Sonore.....	20
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>21</i>
Energia	21
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>21</i>
Emissioni in atmosfera.....	21
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>21</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>22</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue	23
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>23</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>23</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>25</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Morozzo, in Via Boetti n. 67 - Frazione Cascina Fauzona, ed è localizzato in area agricola.

Le strutture aziendali sono ubicate al Foglio 26, Particelle n. 146, 159, 193 e 272 del Comune di Morozzo.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Morozzo è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) del Comune di Morozzo, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2004, inserisce l'area dell'allevamento in classe III - "Aree di tipo misto". Il contesto territoriale nel quale è inserito l'allevamento è di tipo agricolo, senza accostamenti critici nelle vicinanze dell'impianto.

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 275 del 28/03/2008, in capo alla Ditta Cooperativa Allevatori Margarita SAC, con sede legale in Margarita, Via del Colonnello, n. 9 ed operativa in Morozzo, Località Fauzona, Via Boetti, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)".

Con Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 del 03/07/2013, rilasciato dal SUAP del Comune di Morozzo, l'AIA suddetta è stata rinnovata sino al 31/05/2023.

In seguito a presentazione di istanza di riesame (Cfr. nota prot. n. 820 del 20/02/2019 del SUAP del Comune di Morozzo), con successiva istanza di modifica non sostanziale (Cfr. nota prot. n. 4505 del 11/10/2019 del SUAP del Comune di Morozzo), la Ditta Cooperativa Allevatori Margarita SAC ha comunicato la rinuncia alla domanda di riesame precedentemente inoltrata e si è impegnata ad inviare una nuova istanza di riesame entro il 31/12/2019.

La nuova istanza di Riesame (Cfr. nota prot. n. 5824 del 31/12/2019 del SUAP del Comune di Morozzo - Pratica SUAP n. 37/2019), riporta, altresì, la variazione della ragione sociale del Gestore IPPC, da Cooperativa Allevatori Margarita SAC a **SOCIETÀ AGRICOLA GARAVAGNO s.s.**, con sede legale in Morozzo, via Cantatore n. 2.

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento suini da ingrasso**.

Rispetto alla configurazione autorizzata, il nuovo Gestore (SOCIETÀ AGRICOLA GARAVAGNO s.s.) ha previsto modifiche non sostanziali all'allevamento, consistenti in:

- **variazione del ciclo di allevamento:** suddivisione del ciclo di accrescimento in una prima fase di magronaggio (30-50 kg) ed una seconda fase di finissaggio dei suini all'ingrasso (50.160 kg);
- **rideterminazione** della superficie utile dei box e, pertanto, **del numero di posti potenziali ed effettivi:** la potenzialità diminuisce da 4.838 a 3.249 posti suino, mentre la consistenza effettiva da 4.100 a 3.120 posti suino;
- **variazione di destinazione dei reflui zootecnici:** in luogo dell'invio all'impianto di trattamento per l'abbattimento dell'azoto (a suo tempo sito presso la sede operativa di Via del Colonnello, n. 9, in comune di Margarita), i reflui vengono direttamente destinati all'utilizzazione agronomica su terreni in disponibilità aziendale;
- **costruzione di 2 nuove vasche** per lo stoccaggio dei liquami.

L'allevamento è costituito da un'unica porcilaia, suddivisa in 12 sale di allevamento.

Il ciclo di allevamento prevede che i suini vengano introdotti in azienda ad un peso vivo medio di 30 kg ed allocati in 2 sale delle 12 presenti all'interno del capannone di allevamento. All'interno di ogni box di magronaggio, vengono effettuati circa 8,5 cicli di allevamento all'anno, intervallati da un periodo di vuoto sanitario pari a 20 giorni/anno, in cui si provvederà alle operazioni di lavaggio e disinfezione.

Raggiunto il peso di 50 Kg in circa 40 giorni di accrescimento, i magroni sono trasferiti all'interno dei box presenti nelle altre 10 sale dove rimangono fino al raggiungimento dell'ideale peso di macellazione di 160 Kg.

I cicli di allevamento dei suini grassi (50 e 160 kg), pertanto, saranno di 2,5 all'anno, intervallati da un periodo di vuoto sanitario pari a 20 giorni/anno, in cui si provvederà alle operazioni di lavaggio e disinfezione dei locali di stabulazione mediante idropulitrice ad alta pressione in aggiunta all'utilizzo di un prodotto disinfettante privo di aldeidi.

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da:

- n. 1 ricovero suddiviso in 12 sale (per un totale di 226 box), destinate all'allevamento;
- nuove strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici (n. 2 vasche circolari);
- mangimificio aziendale;
- silos per lo stoccaggio di materie prime e mangimi;
- aree di transito.

Consistenza dell'allevamento

Nell'allevamento il numero di posti potenziali ridefinito è pari a 3.249 posti suino, al lordo dei capi in infermeria.

Nella tabella seguente sono indicati, per ciascuna categoria di allevamento, i posti potenziali specifici:

Categoria	n. posti potenziali	n. capi allevabili
Magroni (30-50 kg)	649	624
Suini grassi (51-160 kg/capo)	2.600	2.456
TOTALE	3.249	3.120
Posti Infermeria	-	129

Tecniche di stabulazione

Il sistema di stabulazione adottato nel ricovero di allevamento è riportato nella tabella seguente:

Ricovero	Tecnica di stabulazione	Bat Conclusions
Unico Ricovero	Pavimentazione Totalmente Fessurata (PTF) con fossa sottostante (profondità 70 cm)	30.a.0

Nella documentazione trasmessa ai fini del procedimento di riesame, il Gestore ha dichiarato che:

- le strutture di stabulazione e le modalità di gestione concorrono a limitare le emissioni rispetto al sistema di riferimento;
- vi è un trasferimento frequente dei liquami dalle fosse sottogrigliato alle vasche di stoccaggio esterne, pertanto, la vasca sottogrigliato, non è utilizzata per lo stoccaggio del liquame, ma unicamente per la sua veicolazione;

Si ritiene pertanto che la stabulazione del ricovero possa essere accettata in quanto il Gestore ha assicurato i seguenti accorgimenti (porcilaia dotata di sistema classificabile BAT 30.a.0):

- svuotamento con **frequenza settimanale** dei liquami dalle fosse sottogrigliato;
- apertura di saracinesche a filo della pavimentazione, con accumulo del refluo in 12 pozzetti posti esternamente alla stalla e pompaggio verso le vasche di stoccaggio esterne mediante idonea tubazione;
- viene assicurato il mantenimento di un'**altezza massima di liquame fresco nelle fosse sottogrigliato non superiore a 40 cm**;
- il livello del liquame nelle vasche sottogrigliato è controllabile mediante apposita asta graduata, accedendo ad alcuni punti presso i ricoveri di allevamento.

Inoltre, si ritiene di prescrivere l'adozione di tecniche nutrizionali che prevedano, tra l'altro, l'utilizzo di aminoacidi di sintesi nella formulazione dei mangimi utilizzati e la riduzione della proteina grezza.

Tecniche di alimentazione

La composizione della razione alimentare varia in funzione alle esigenze specifiche del periodo di produzione, nonché delle fasi di accrescimento (alimentazione per fasi). La razione, distribuita "a bagnato", è applicata in tre diverse fasi di alimentazione: da 30 Kg di peso vivo a 70 Kg, da 70 Kg a 130 Kg e da 130 Kg a fine ciclo.

Nel mangime, inoltre, sono impiegati 3 aminoacidi di sintesi (metionina, treonina e lisina).

Spoglie di animali

Durante la vigenza dell'A.I.A. si prevede di riscontrare un tasso di mortalità medio del 5%; generalmente gli addetti effettuano ispezioni quotidiane dei reparti per controllare lo stato di salute degli animali.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di una cella frigorifera, che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini allevabili per la consistenza potenziale autorizzata, pari a **3.249 posti**, produrranno la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione		Quantità
n. posti potenziali (al lordo dei posti in infermeria)	Magroni (30-50 kg)	649
	Suini grassi (51-160 kg)	2.600
Reflui zootecnici non palabili potenzialmente prodotti (al lordo del vuoto sanitario e posti in infermeria)		11.062 m ³ /anno
Azoto al campo (al netto del vuoto sanitario e posti in infermeria)		29.844 kg/anno

Tecniche di stoccaggio

I liquami prodotti nell'allevamento vengono stoccati in due vasche di nuova realizzazione, circolari, esterne e dotate di copertura fissa, localizzate presso l'impianto IPPC in oggetto.

Nella seguente tabella viene riportato l'elenco delle strutture di stoccaggio e dei relativi sistemi di copertura:

Descrizione	Volume netto (m ³)	Copertura	BAT Conclusions
V1 - Vasca circolare esterna	3.016	Telo fisso ed impermeabile, sostenuto da idonei supporti e palo centrale	16.b.1
V2 - Vasca circolare esterna	3.016		
Totale	6.032		

La capacità delle strutture di stoccaggio risulta sufficiente a contenere i reflui zootecnici non palabili per almeno 180 giorni,

Tecniche di spandimento

Gli effluenti zootecnici prodotti, a seguito dello stoccaggio nelle vasche sopra descritte, vengono **totalmente destinati all'utilizzo agronomico** (spandimento sui terreni in disponibilità aziendale ovvero in asservimento).

Le operazioni di spandimento del liquame sono effettuate da un contoterzista, il quale utilizza un carro botte dotato di **bande rasoterra (BAT Conclusions 21.b.1)** a cui è seguito un **interramento entro le 4 ore** mediante aratura o erpicatura. In esito al procedimento di Riesame si è appurato che l'apparato di innesto del piatto deviatore presente sul suddetto carrobotte non può essere rimosso in quanto risulta necessario nell'eventualità di operazioni di travaso del

liquame in caso di intasamento delle tubazioni, per eventuali operazioni di manutenzione e per misure di biosicurezza.

Alla luce della documentazione fornita dal Gestore, si ritiene necessario prescrivere che:

- la tecnica di distribuzione utilizzata (bande rasoterra) deve assicurare il rilascio degli effluenti a livello del suolo, ad un'altezza non superiore a 10-15 cm;
- il piatto deviatore presente sull'autobotte non deve essere utilizzato ai fini dello spandimento dei liquami.

Alla luce del ricorso, per la fase di spandimento dei liquami, all'utilizzo di superfici agrarie in asservimento in misura superiore ai terreni in conduzione diretta, nonché in relazione alla presenza - presso l'installazione - di tecniche di stabulazione a bassa efficacia (BAT 30.a.0), in relazione alla necessità di consentire la controllabilità della fase di spandimento, in mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS, si rileva quanto segue:

- dal 1° gennaio 2020, le modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R hanno introdotto, tra l'altro, l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito; pertanto, si ritiene di prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- in relazione al fatto che le operazioni di utilizzo agronomico dei liquami sono previste su terreni in conduzione diretta aziendale ovvero in asservimento, ad opera di contoterzisti, si ritiene di prescrivere l'**invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**, sia per i terreni in conduzione diretta che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si rilevano i seguenti dati:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda.

La Comunicazione di utilizzo agronomico convalidata dalla Ditta in data 08/11/2023 risulta allineata alla situazione illustrata nella documentazione trasmessa ai fini del RIESAME, e fa rilevare che i terreni a disposizione della Ditta per l'utilizzazione agronomica sono adeguati a ricevere l'azoto zootecnico sopra riportato.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete e viene utilizzata per l'illuminazione dei locali di stabulazione, il funzionamento dei macchinari del mangimificio e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cella frigorifera, sistema di apertura delle finestre, apparecchiature per la preparazione delle razioni, ecc.).

La porcilaia non viene riscaldata; il gasolio è utilizzato esclusivamente per i macchinari in allevamento in quanto, le operazioni di utilizzo agronomico dei reflui, sono svolte da contoterzista.

Il gasolio è stoccato in due cisterne di ferro di 5.000 litri e 2.300 litri, dotate di bacino di contenimento e copertura.

Il locale di allevamento risulta coibentato: le pareti sono realizzate in blocchetti di cemento, dotati di copertura in pignatte in cemento e fibrocemento.

Consumi di energia

Per l'Impianto di che trattasi la Ditta presenta i seguenti consumi energetici, sulla base dei Piani di Monitoraggio annuali:

Anno	Consumo gasolio per autotrazione [litri]	Consumo energia elettrica [MWh]	Consumo specifico energia elettrica [Wh/capo/giorno]	Consumo specifico energia termica [Wh/capo/giorno]
2022	1.000	133,281	126,93	-
2021	500	109,427	114,51	-
2020	0	135,260	126,47	-

I consumi specifici risultano in linea con quanto indicato nei documenti di riferimento.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'installazione sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento. Per quanto riguarda le polveri, si evidenzia la presenza di un mangimificio aziendale.

Gli estrattori d'aria, precedentemente installati presso la porcilaia, sono stati rimossi, pertanto, la ventilazione è naturale.

A fine di ogni ciclo di allevamento, i capannoni vengono lavati e disinfettati con prodotti privi di aldeidi.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state stimate con l'utilizzo del programma BAT-Tool per un numero di capi potenzialmente allevabili pari a **3.249** (magroni 30-50 kg e suini grassi 51-160 kg). I valori ottenuti sono i seguenti:

SITUAZIONE DI RIFERIMENTO (riferito a 3.249 posti potenziali)

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	9,98	5,45	-	11,20	26,63
CH ₄	-	-	-	-	-

SITUAZIONE AZIENDALE (riferito a 3.249 posti potenziali)

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	9,34	0,51	-	3,41	13,26
CH ₄	-	-	-	-	29,27

La Ditta stima una riduzione delle emissioni di ammoniaca rispetto alla situazione di riferimento pari a circa il 50%.

Nel sito aziendale è presente un capannone adibito a mangimificio, all'interno del quale vengono stoccate le materie prime. In esso sono presenti:

- 4 silos per lo stoccaggio del pastone di mais destinati all'alimentazione suina;
- 1 fossa di carico materie prime vegetali;
- 3 silos per stoccaggio cereali in granella (mais e/o orzo);
- 1 mulino per molitura granelle di mais e/o orzo;
- 1 silos raccolta polveri derivanti da mulino tramite ciclone;
- 3 silos in ferro per stoccaggio farine mais e/o orzo;
- 2 silos in ferro per stoccaggio soia in farina;
- 3 silos in ferro per stoccaggio crusca in farina;
- 1 silos in ferro per stoccaggio strutto;
- 1 locale di dosaggio per aggiunta integratori vitaminici/minerali;
- filtri per recupero polveri provenienti dal locale di dosaggio degli integratori vitaminici/minerali;
- 1 miscelatore;
- 5 silos in ferro per stoccaggio mangime miscelato;
- 1 locale quadro comandi.

Le materie prime vegetali, necessarie alla razione alimentare dei suini, vengono scaricate in fossa di carico, la quale rimane sempre chiusa ad eccezione del periodo di carico; successivamente, vengono trasferite tramite coclee all'interno dei silos di destinazione.

Il mais e l'orzo in granella vengono sottoposti a molitura in mulino elettrico a martelli; durante la lavorazione, quantificata in circa 30 minuti/giorno (durante i quali vengono macinati 20 quintali di granella), nessun operatore sosta all'interno del locale di macinazione.

Le farine ottenute vengono stoccate in 3 silos verticali mentre gli effluenti prodotti sono captati e convogliati in un sistema di abbattimento delle polveri con ciclone. Le polveri vengono raccolte in silos chiuso.

Il locale di dosaggio degli integratori vitaminici/minerali è dotato di filtro di aspirazione per la raccolta delle polveri che vengono raccolti in filtri a tessuto.

Tutte le componenti alimentari della razione, ad eccezione del pastone di mais, vengono combinate all'interno del miscelatore ed il prodotto ottenuto viene stoccato in 5 silos ospitanti un determinato mangime da distribuire ai suini a seconda della fase di crescita. Da tali silos il mangime viene trasferito su carro merci.

Tutte le operazioni sopra descritte, ad eccezione dello scarico in fossa delle materie prime vegetali, avvengono in locale chiuso su tutti i lati: le emissioni di polveri all'esterno risultano essere nulle.

Il mangime caricato sul carro merci viene trasferito nei silos in vetroresina posti all'esterno del mangimificio ed in prossimità del capannone di allevamento.

In occasione del raccolto annuale del mais, lo stesso viene stoccato in forma di pastone nei 4 silos posti all'esterno del fabbricato ospitante il mangimificio.

All'interno del capannone di allevamento dei suini è presente un locale cucina, dotato di miscelatore in cui vengono mescolati i mangimi ottenuti all'interno del mangimificio ed il pastone di mais, movimentato tramite coclee poste in tubazione chiuse. Con l'aggiunta di acqua, la miscela viene trasferita all'interno dei truogoli di alimentazione in ogni box.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'installazione viene prelevata da un pozzo ad uso zootecnico e, in caso di necessità, dall'acquedotto. Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio e la preparazione della razione alimentare dei suini; in misura minore la Ditta utilizza acqua per il lavaggio dei locali di stabulazione e per le utenze idrosanitarie.

Il pozzo aziendale è stato a suo tempo autorizzato con concessione preferenziale n. 3775 e disciplinare approvato con Determinazione n. 1950 del 12/11/2007, per una portata pari a 12.500 m³/anno.

I monitoraggi annuali degli ultimi anni, riferiti alla Ditta Società Agricola GARAVAGNO s.s., riportano i seguenti dati di consumo idrico:

Anno	Consumo idrico da acquedotto (m ³ /anno)	Consumo idrico da pozzo (m ³ /anno)	Consumo idrico totale (m ³ /anno)	Consumo idrico Specifico (l/capo/giorno)
2022	94	9.521	9.615	9,16
2021	25	8.422	8.447	8,84
2020	-	-	10.215	9,55

I consumi idrici totali da pozzo, pertanto, risultano al di sotto del volume concesso al prelievo annuale, mentre i consumi specifici dichiarati dal Gestore si attestano su valori inferiori ai *range* individuati dalle BREF.

Scarichi acque reflue

Presso l'installazione è presente uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, le quali sono trattate in fossa *Imhoff* e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente.

I reflui derivanti dai lavaggi dei locali di stabulazione sono gestiti unitamente alle deiezioni animali (liquami).

In relazione alla costruzione delle due nuove vasche di stoccaggio dei liquami, è stata prodotta una nuova planimetria ed una nuova relazione tecnica, afferenti il piano di prevenzione e di gestione delle **acque meteoriche di dilavamento**, ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i..

In particolare, in materia di gestione delle acque meteoriche, il Gestore ha relazionato quanto segue:

- presso l'allevamento non sono presenti opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia;
- non sono presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori; le acque piovane si disperdono sul terreno circostante le strutture dell'allevamento;
- sulle aree scoperte impermeabilizzate (costituite dai tetti dei ricoveri) non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche;
- le aree di transito sono costituite da superfici scoperte non impermeabilizzate;
- le operazioni di carico e scarico sono effettuate con rampe mobili, utilizzate per il trasferimento degli animali dai ricoveri agli automezzi e viceversa; tali strutture sono dotate di pavimentazione piena e pareti laterali da cui non si registrano dispersioni al suolo di

liquami. Al termine delle operazioni di carico e scarico le rampe vengono spazzate e gli eventuali residui zootecnici saranno uniti ai liquami presenti all'interno delle fosse sottogrigliato;

- ogni tipologia di rifiuto è stoccata in cassonetti, posti in un luogo riparato da intemperie;
- all'interno delle vasche di stoccaggio dei liquami non viene accumulata acqua piovana per via della copertura fissa; la tubazione di prelievo dei liquami mediante carbotte risulta inserita in apposito pozzetto; in caso eccezionale di dispersione di effluente sul terreno circostante, il Gestore assicura di provvedere immediatamente a tamponare la superficie interessata;
- nessuna area esterna viene lavata.

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte in apposito disciplinare aziendale, facente parte del piano adottato.

Emissioni sonore

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) del Comune di Morozzo inserisce il sito dell'allevamento ed i ricettori più prossimi in classe III – "Aree di tipo misto".

Ad ottobre 2013, il precedente Gestore ha trasmesso una valutazione di impatto acustico nella quale non sono state rilevate criticità.

Non essendo previste modifiche significative alle attuali sorgenti sonore, non si ritiene necessario ripetere il monitoraggio acustico; tuttavia, ai fini del contenimento delle emissioni rumorose, si ritiene di prescrivere che non vengano attivate le apparecchiature afferenti il mangimificio durante il periodo notturno.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "estremamente elevato"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005).

Il Gestore ha presentato un documento denominato "Verifica preliminare esonero da relazione di riferimento", ai sensi del decreto ministeriale n. 104 del 15/04/2019 – datato 29/11/2019 e trasmesso unitamente alla domanda di riesame.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha concluso che, **per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.**

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "estremamente elevato" è dovuto, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	<p>Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito a gestione degli animali, dei liquami, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri alimentari, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Sono applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono programmati per ogni ciclo produttivo.</p>
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI, in parte	<p>Bat 2a: il sito è ubicato in modo da garantire la riduzione del trasporto di animali e materiali; non si presentano nell'area recettori sensibili soprattutto in direzione dei venti prevalenti; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; non si prevedono situazioni tali da determinare qualsivoglia inquinamento idrico.</p> <p>Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami e deflussi</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>da cumuli di effluenti sono evitati monitorando e apportando manutenzione periodica alle strutture.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti agli impianti.</p> <p>Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.</p>
<p>BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniacale</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d <p>N totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tab. 1.1</p>	SI	<p>Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta -N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 30 Kg di peso vivo a 70 Kg, da 70 Kg a 130 Kg e da 130 Kg a fine ciclo.</p> <p>Bat 3c: vengono utilizzati metionina, treonina e lisina inseriti per ottimizzare la parte proteica.</p> <p>Bat 3d: all'interno del mangime sono presenti additivi alimentari che riducono l'azoto escreto.</p> <p>N totale escreto per suino ingrasso calcolato pari a: 13,00 kg N escreto/posto animale/anno.</p>
<p>BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 4a - BAT 4b - BAT 4c <p>P totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tabella 1.2</p>	SI	<p>Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>Bat 4b: vengono utilizzati e dichiarati promotori della digestione fitasi per la riduzione del fosforo escreto.</p> <p>Bat 4c: utilizzo nel mangime di "fosfato bicalcico da fonti inorganiche".</p> <p>P totale escreto per suino ingrasso calcolato pari a: 5,40 Kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno.</p>
<p>BAT 5: uso efficiente dell'acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e 	SI	<p>Bat 5a: vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume.</p> <p>Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite.</p> <p>Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione.</p> <p>Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua.</p> <p>Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5f	NO	Bat 5f: nessun riutilizzo dell'acqua piovana.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	Bat 8a: la ventilazione è esclusivamente naturale. Bat 8c: il capannone è esistente ed è dotato di pareti in blocchetti di cemento e copertura con pignatte in cemento e fibrocemento. Bat 8d: utilizzo di lampade a neon per l'illuminazione dei locali. Bat 8h: la ventilazione del fabbricato risulta essere esclusivamente naturale.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8b - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g	NO	Bat 8b: non sono utilizzati sistemi di trattamento aria. Bat e, f: non applicate. Bat 8g: non applicabile.
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	SI	Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d	SI	Bat 10a: impianto esistente. Bat 10b: le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è prevista in modo tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato in quanto posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da minimizzare il movimento dei veicoli nel sito. Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori. Bat 10d: le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10e - BAT 10f	NO	Bat 10e: qualsivoglia futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impatto acustico. Bat 10f: la Ditta non ritiene necessaria la realizzazione di barriere fonoassorbenti.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a	SI	Bat 11a: il sistema di alimentazione dei suini è di tipo bagnato con somministrazione di acqua; il sistema di ventilazione prevede una bassa velocità dell'aria all'interno del ricovero.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	BAT 11b: non applicata. BAT 11c: non applicata.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: durante gli anni di attività finora trascorsi non si sono registrati esposti da parte del pubblico in tema di odori molesti. La Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	SI	Bat 13a: allevamento esistente. Bat 13b: gli animali e le superfici di stabulazione sono mantenute asciutte; il sistema di ventilazione prevede una bassa velocità dell'aria all'interno del ricovero e di conseguenza sulla superficie degli effluenti di allevamento. Bat 13e: il liquame viene stoccato in cisterne dotate di copertura fissa; i depositi sono situati in modo tale da evitare emissioni odorose verso recettori sensibili; il liquame viene rimescolato solamente in occasione del carico su carrobotte per l'utilizzo agronomico. Bat 13g: utilizzo di carrobotte dotato di barra rasoterra.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche: - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13f	NO	Bat 13c, d: non applicate Bat 13f: non applicata.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame: - Bat 16 a; - Bat 16 b	SI	Bat 16a: è ridotto il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio per la conformazione delle cisterne circolari esterne. E' minimizzato il rimescolamento del liquame, operazione effettuata solamente in occasione del carico degli effluenti avviati all'utilizzo agronomico. Bat 16b: le vasche esterne di stoccaggio saranno dotate di copertura fissa.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame:	NO	Bat 16c: non applicata in virtù delle precedenti BAT.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- Bat 16 c		
BAT 18: prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivante dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da un lagone: - BAT 18a - BAT 18b - BAT 18c	SI	Bat 18a: le vasche di stoccaggio degli effluenti sono progettate in modo tale da resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche. Bat 18b: la disponibilità di stoccaggio risulta conforme a quanto previsto dalla vigente normativa. Bat 18c: tutte le strutture e le attrezzature saranno costruite a tenuta stagna.
BAT 18: prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivante dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da un lagone: - BAT 18d - BAT 18e - BAT 18f	NO	Bat 18d: non è prevista la realizzazione di lagoni in terra. Bat 18e, f: non risulta necessario installare un sistema di rilevamento delle perdite in quanto periodicamente i bacini di stoccaggio verranno svuotati e sottoposti a verifica ed eventuale manutenzione.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20g - BAT 20h	SI	Bat 20a: viene effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette. Bat 20b: mantenimento di distanza sufficiente fra i campi oggetto di intervento e le zone in cui vi fosse rischio di deflusso nelle acque e proprietà limitrofe. Bat 20c: attenzione ad evitare spandimenti se si riscontrasse un rischio significativo di deflusso. Bat 20d: attenzione alle esigenze in azoto e fosforo delle colture interessate. Bat 20e: piano di sincronizzazione delle attività di spandimento degli effluenti con la domanda di nutrienti delle colture. Bat 20f: piano di controllo dei terreni interessati. Bat 20g: carico e trasporto degli effluenti in condizioni ottimali in modo tale da evitare perdite. Bat 20h: controllo periodico dei mezzi adibiti al trasporto e spandimento degli effluenti zootecnici.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento	SI	Bat 21d: utilizzo di carrobotte dotato di barra rasoterra con interrimento degli effluenti al suolo entro le 4 ore. Bat 21a, b, c, e: non è previsto l'utilizzo di tecniche descritte in queste Bat a favore della BAT 21d.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21a - BAT 21b - BAT 21c - BAT 21d - BAT 21e		
BAT 22: incorporazione dell'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Bat 22: gli effluenti saranno incorporati nel suolo il più presto possibile, entro le 4 ore.
BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: secondo l'Azienda, non risulta possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca e metano dal momento che le tecniche utilizzate in allevamento per l'intero processo (stabulazione e gestione effluenti) risultano essere BAT. Il gestore è comunque attento ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, a gestire gli impianti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni e a mantenere le botole dei silos di stoccaggio mangime sempre chiuse se non durante la fase di carico del mangime stesso. La Ditta stima una riduzione di circa 50% delle emissioni di ammoniaca rispetto al sistema di riferimento.
BAT 30: ridurre le emissioni in ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini - BAT 30.a.0 BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per suini.	SI	Bat 30a: il fabbricato di allevamento presenta box multipli dotati di Pavimentazione Totalmente Fessurata: i liquami prodotti ricadono nelle fosse sottogrigliate presenti al di sotto della pavimentazione fessurata e vengono inviati frequentemente alle nuove vasche esterne di stoccaggio. L'allontanamento dei reflui avviene con cadenza settimanale, o comunque in situazione tale da rendere efficienti le operazioni di svuotamento e pulizia delle vasche sottogrigliate a seguito di un accumulo non superiore a 40 cm. Per tali motivazioni si ritiene che la gestione dei liquami all'interno delle strutture di stabulazione sia corrispondente alle BAT di settore. BAT-AEL: si garantisce il rispetto riguardante l'emissione di NH ₃ /posto animale/anno calcolato in: - 1,87 kg/NH ₃ /posto animale/anno per l'unico ricovero presente Si sottolinea che il valore riferito è inferiore al limite stabilito dalle Bat <i>Conclusion</i> , ovvero 2,6.

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

Adozione di **tecniche nutrizionali** che prevedono, tra l'altro, l'utilizzo di amminoacidi essenziali nella formulazione dei mangimi utilizzati, e la riduzione della proteina grezza somministrata ai suini.

Presso l'unico ricovero dell'installazione IPPC (porcilaia dotata di sistema classificabile BAT 30.a.0):

- dev'essere attuata la **rimozione dei liquami con frequenza settimanale**, con svuotamento delle fosse sottogrigliato e convogliamento degli effluenti nelle vasche di stoccaggio esterne;
- tra un'operazione di svuotamento e l'altra, deve essere assicurato il mantenimento di un'**altezza massima di liquame fresco nelle fosse sottogrigliato non superiore a 40 cm**;
- dev'essere sempre possibile verificare (ad esempio, mediante asta graduata), l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato.

Per la fase di **applicazione al terreno degli effluenti zootecnici**, essendo stata individuata la tecnica MTD dello spandimento a raso in strisce (tecnica rispondente alla **BAT 21.b.1**), con successivo interrimento mediante aratura oppure erpicatura entro 4 ore dalla distribuzione:

- la tecnica di distribuzione utilizzata (bande rasoterra) deve assicurare il rilascio degli effluenti a livello del suolo, ad un'altezza non superiore a 10-15 cm;
- appurata la **presenza di un apparato di innesto del piatto deviatore** considerato irrimovibile in quanto necessario nell'eventualità di operazioni di travaso del liquame o di intasamento delle tubazioni, lo stesso **non deve essere utilizzato** ai fini dello spandimento dei liquami.

Alla luce del ricorso, per la fase di spandimento dei liquami, all'utilizzo di superfici agrarie in asservimento in misura superiore ai terreni in conduzione diretta, nonché in relazione alla presenza - presso l'installazione - di tecniche di stabulazione a bassa efficacia (BAT 30.a.0) ed in relazione, altresì, alle modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020 (con introduzione, tra l'altro, dell'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito):

- deve essere compilata e conservata una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**;
- deve essere predisposta ed **inviata, a cadenza annuale, una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a 2.600 posti suini all'ingrasso (suini 51-160 kg) e 649 posti magroni (suini 30-50 kg), **per un totale di 3.249 posti suino**, al lordo dei capi in infermeria, con particolare riferimento ai suini da ingrasso riportati nel paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente,
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Caratteristiche dell'installazione*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
 - 6.2. **presso la struttura di stabulazione:**
 - dev'essere attuata **la rimozione frequente dei liquami**, con svuotamento delle fosse sottogrigliato e convogliamento degli effluenti nelle vasche di stoccaggio esterne;
 - tra un'operazione di svuotamento e l'altra, deve essere assicurato il mantenimento di un'**altezza massima di liquame fresco nelle fosse sottogrigliato non superiore a 40 cm**;
 - dev'essere possibile verificare – in ogni momento – l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato (ad esempio, mediante asta graduata);

- 6.3. devono essere adottate **tecniche nutrizionali** che prevedano, tra l'altro, l'utilizzo di aminoacidi di sintesi nella formulazione dei mangimi utilizzati e la riduzione della proteina grezza;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
 - 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
 - 9) la Ditta ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
 - 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale** (Tel. 3358185024); in caso di variazione del predetto recapito, dev'essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto; in alternativa, presso l'accesso all'installazione, deve essere indicato il recapito telefonico utile per la reperibilità;
 - 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
 - 12) la cessazione di attività dell'installazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
 - 13) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
 - 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) Tutte le vasche di stoccaggio devono essere provviste di **sistema di copertura BAT**.

- 2) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
 - 3) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 3.1. **L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici** dev'essere effettuata per mezzo di un sistema MTD. In particolare, l'Azienda adotta la **BAT 21.b.1 (spandimento a raso in strisce), con interrimento entro le 4 ore** mediante aratura o erpicatura. Nello specifico, il carrobotte utilizzato:
- dovrà assicurare il **rilascio dei liquami ad altezze non superiori a 10-15 cm dal terreno**, mediante apposita banda di distribuzione rasoterra;
 - disponendo di un **apparato di innesto del piatto deviatore** considerato irrimovibile in quanto necessario nell'eventualità di operazioni di travaso del liquame o di intasamento delle tubazioni, **non dovrà essere utilizzato** con tale modalità ai fini dello spandimento dei liquami.

sono fatte salve eventuali distribuzioni in copertura;

- 4) le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento ovvero operazioni effettuate da conto-terzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 5) presso l'installazione dev'essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli in asservimento**. Tale scheda dovrà essere **compilata giorno per giorno senza ritardo**, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- 6) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;

- 2) durante il periodo notturno (tra le ore 22:00 e le ore 6:00) non devono essere attivate le apparecchiature afferenti il mangimificio.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Morozzo (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2004) e sue eventuali varianti.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.
- 2) durante il periodo notturno non devono essere utilizzate apparecchiature afferenti il mangimificio aziendale.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Ditta Società Agricola GARAVAGNO s.s.- Morozzo, Via Boetti n. 67 - Frazione Cascina Fauzona				
FRONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	PORCILAIA DI ALLEVAMENTO (finestre e cupolini)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE PTF CON FOSSA SOTTOSTANTE E RIMOZIONE FREQUENTE DEI LIQUAMI
D1-D2	VASCHE CIRCOLARI ESTERNE STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA CON TELO IMPERMEABILE E FLESSIBILE ANCORATO A PALO CENTRALE
D3	SPANDIMENTO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	SPANDIMENTO A RASO IN STRISCE CON INTERRAMENTO ENTRO 4 ORE MEDIANTE ARATRO O ERPICE (SONO FATTE SALVE LE DISTRIBUZIONI IN COPERTURA)
D4	SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME E MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLE APERTE UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO
D5	MANGIMIFICIO	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	APERTURA FOSSA DI CARICO PER LA DURATA STRETTAMENTE NECESSARIA ALLA FASE DI SCARICO TRASFERIMENTO IN SILOS DI DESTINAZIONE TRAMITE COCLEE CHIUSE MAIS STOCCATO SOTTO FORMA DI PASTONE MULINO ELETTRICO A MARTELLI (capacità produttiva 40 q/h) DOTATO ABBATTIMENTO POLVERIA CICLONE E SCARICO FINALE IN SILOS CHIUSO LOCALE DOSAGGIO INTEGRATORI DOTATO DI SISTEMA DI ASPIRAZIONE E FILTRI A TESSUTO

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 9) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 10) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 11) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;

- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, compost ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 1

N° Scarico finale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ³	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁴	Descrizione	Ubicazione scarico	Limiti di emissione
S1 Cod. scarico: CN2305190	Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi all'allevamento	saltuario	365 (dato stimato)	SSU	Pozzo perdente	Comune di Morozzo Via Boetti n. 67 - Frazione Cascina Fauzona Foglio 26 Particella n. 193	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17)

Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i..

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).



Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

SOCIETÀ AGRICOLA GARAVAGNO s.s.
Morozzo, Via Boetti n. 67 - Frazione Cascina Fauzona

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	3
GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE) ...	5
CONSUMI ENERGETICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	7
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE.....	8

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi suddivisi per categoria	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati.
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	Kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo		Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazioni di spandimento, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Tecnica di distribuzione ed interrimento	-	-	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)		Annuale	Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Letture contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per autostrazione	Misura diretta discontinua	litri	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Letture contatori	Mandata del pozzo Allaccio all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Devono essere presenti idonei sistemi di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo Controllo visivo pressione di erogazione agli abbeveratoi	Sistemi di distribuzione dell'acqua Abbeveratoi	Giornaliera Mensile	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	Annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa					Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali
	oppure					oppure
	Calcolo mediante misurazione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)
	oppure					oppure
	Stima mediante fattori di emissione					Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali
						Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29-decies, comma 11-fer del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.